



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

**DETERMINAZIONE
N. 153 DEL 30-03-2021**

Oggetto: Asta pubblica di cessione bovini. Presa d'atto del mancato ritiro di alcuni lotti di bovini e conseguente determina a contrarre d'urgenza mediante affidamento diretto della cessione dei bovini

ATTO N. 5 DEL 30-03-2021

IL DIRETTORE

Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "*Istituzione del parco naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli*";

Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "*Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi*";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla l. r. 24/1994, alla l. r. 65/1997, alla l. r. 24/2000 ed alla l.r.10/2010*";

Richiamate

- la legge 8 aprile 1999 n. 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
- la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 "*Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza*" delega le funzioni di gestione della Tenuta di San Rossore all'Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

Visto il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell'inizio del servizio presso l'Ente Parco in data 10 gennaio 2019 nonché il Provvedimento del Presidente dell'Ente Parco n. 12 del 25.09.2019 di nomina quale direttore dell'Area marina protetta Secche della Meloria ai sensi dell'art.5 del D.M.18.04.2014;

Considerato che all'interno della Tenuta di San Rossore è presente una azienda agro zootecnica per la cui gestione si è proceduto mediante gara aperta ad individuare la ditta Greengea snc giusta determinazione 465/2020 che predisporrà, tra l'altro, il nuovo Piano di gestione aziendale, rimanendo al momento attuale quello approvato con delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 20 del 28/06/2017

Dato Atto che tra le attività che garantiscono l'equilibrio finanziario dell'azienda risulta essenziale la vendita di equini e bovini, così da mantenere immutato e sostenibile il numero di capi presenti in Tenuta;

Richiamata la determinazione n. 246 del 07 Maggio 2020 con la quale veniva indetta a norma dell'art. art. 73 lett. c del regolamento sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 827 e successive modifiche e integrazioni, ad unico e definitivo incanto, a termini abbreviati ai sensi dell'art. 64 del medesimo R.D., la procedura di vendita di bestiame bovino in n. 10 lotti mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta indicato per i singoli lotti - con indicazione delle caratteristiche dei 52 capi che li compongono (n. capi, categoria, codice cap, data nascita, età, sesso, razza) e il prezzo a base d'asta IVA esclusa, di ogni singolo lotto espresso in €/kg a Peso Vivo o in €/capo;

Dato atto che tutti i lotti posti in gara sono risultati aggiudicati come da determinazione n. 366 in data 16.07.2020 e che conseguentemente sono state immediatamente avviate le attività interne all'azienda tali da garantire la sostituzione dei ceduti con nuovi nati;

Rilevato che la ditta Momas Società Agricola s.r.l. aggiudicataria di n. 5 lotti, per un totale di 30 bovini, nonostante i numerosi solleciti, ultimo dei quali in data 25.02.2021, non ha a tutt'oggi ritirato i bovini aggiudicati che conseguentemente permangono presso l'azienda agro zootecnica;

Considerato che la società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci ha evidenziato mediante propria relazione tecnica, predisposta in accordo con la zootecnica incaricata dottoressa in Veterinaria Francesca Pisseri nonché del personale dipendente assegnato alla azienda, l'urgenza di allontanamento dalla azienda dei capi venduti e non ritirati precisando che:

- i vitelli hanno superato da tempo l'età idonea per la vendita da ristallo,
- non essendo stati "ingrassati" ed avendo età superiore a 16 mesi, risultano al momento fuori mercato, circostanza che andrà sempre più accentuandosi con l'aumentare dell'età dei capi;

Considerato che nella suddetta relazione si evidenzia

- l'impossibilità di realizzare, ancorché tardivamente, un ingrasso non essendo ancora strutturata per queste attività,
- la estrema necessità di allontanamento degli animali venduti e non ritirati costituendo la loro presenza un costo non previsto in termini di alimentazione,
- un grave impedimento per la mancanza di spazio occupato dai bovini venduti e non ritirati, al regolare svolgimento degli svezzamenti e successiva vendita dei vitelli nuovi nati, per mancanza di spazi idonei;

Dato atto conseguentemente che l'allontanamento dei suddetti bovini risulta necessario, inderogabile ed urgente per mantenere l'azienda in linea con gli standard sanitari e le normative legate al benessere degli animali in allevamento e che conseguentemente e parimenti urgente risulta individuare un soggetto che possa provvedere al prelievo ed allontanamento dei suddetti bovini invenduti;

Considerato che in funzione delle convenzioni in corso di validità con l'associazione regionale allevatori della toscana (ARAT) - c. f. 94087370485 p. iva 05858820482, Via Volturno, 10/12B loc. Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (FI) - per la gestione della BDN aziendale e con la sua partecipata Agro-zootecnica Toscana SRL per la gestione e fornitura delle marche auricolari dei bovini aziendali,

si è provveduto ad interessare la stessa ARAT del problema insorto presso l'azienda a causa del mancato ritiro dei bovini venduti;

Dato atto che in risposta alla richiesta dell'ente parco l'ARAT si è dichiarata disponibile al prelievo e allontanamento dei bovini, fornendo un corrispettivo ridotto rispetto al valore di aggiudicazione individuato mediante preventivo a nome e per conto della partecipata Agro-zootecnica Toscana srl, già affidataria di interventi analoghi per i quali ha dimostrato efficacia, tempestività con risultati positivi;

Dato atto che la struttura tecnica dell'azienda agro zootecnica ha valutato che

- la Agro-zootecnica Toscana S.r.l. è soggetto economico specializzato nello specifico settore oggetto del servizio richiesto ed in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria in rapporto alle prestazioni richieste;
- l'offerta trasmessa dall'ARAT per la Agro-zootecnica Toscana S.r.l. è da considerarsi congrua in relazione alla attuale condizione dei bovini venduti e non ritirati, presentando prezzi secondo classifica SEUROP,

Dato Atto altresì che l'ARAT per il tramite della Agro-zootecnica Toscana S.r.l. si è anche resa disponibile all'immediato prelievo dei bovini ponendo così fine all'attuale criticità in cui versa l'azienda agro zootecnica di San Rossore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con la cessione dei suddetti bovini per le motivazioni richiamate in precedenza, ricorrendo ad un affidamento diretto in relazione alla indifferibilità ed urgenza dell'allontanamento dei bovini dando atto dell'esito della asta pubblica;

Dato atto che l'importo presunto del ricavo dalla vendita risulta rideterminato secondo l'offerta pervenuta dalla Agro-zootecnica Toscana SRL, partecipata dell'ARAT, in complessivi euro 13.500 €, valore da confermare al momento dell'arrivo a destinazione moltiplicando il valore offerto secondo classifica SEUROP per il peso dei capi ceduti;

Visto il documento unico di regolarità contabile (DURC), che attesta la regolarità contributiva della società, allegato al presente atto;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. Di prendere atto del mancato ritiro da parte della ditta Momas Società Agricola s.r.l. dei lotti per i quali era risultata aggiudicataria secondo quanto riportato nella determinazione n. 366 del 16.07.2020 nonché della ultima comunicazione allo stesso in data 25.02.202 con la quale si è sollecitato senza esito il ritiro dei bovini;
2. Di revocare pertanto l'aggiudicazione dell'asta alla società Momas Società Agricola s.r.l. relativamente ai lotti per i quali era risultato aggiudicataria per un totale di 30 bovini;
3. Di prendere atto della relazione tecnica redatta dalla società GreenGea per il tramite del suo agrotecnico dott. Marco Ricci, allegata in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dalla quale si evince la necessità di procedere con urgenza all'allontanamento dei capi venduti e non ritirati per le motivazioni nella stessa espresse;

4. Di prendere atto altresì della disponibilità fornita, su nostra richiesta, dalla l'associazione regionale allevatori della toscana (ARAT) c. f. 94087370485 p. iva 05858820482, Via Voltorno, 10/12B loc. Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (FI) per il tramite della propria partecipata Agro-zootecnica Toscana SRL, entrambe con convenzione con l'ente per attività collegate all'azienda agro-zootecnica, di acquisire i bovini venduti e non ritirati secondo un offerta trasmessa dall'ARAT e ritenuta congrua dall'azienda agro zootecnica in relazione alla attuale condizione dei bovini, nonché alla aderenza dei valori a quelli della classifica SEUROP,
5. Di procedere pertanto con la cessione dei bovini venduti e non ritirati, mediante affidamento diretto alla società Agro-zootecnica Toscana S.r.l., con sede in via Voltorno10-12/B, 50019 Osmannoro-Sesto Fiorentino (FI) – C.F. 06289870484;
6. Di dare atto che l'importo del ricavo risulta individuato in via presuntiva pari a € 13.500,00, precisando che il valore definitivo deriverà dalla determinazione esatta del peso di ogni singolo capo moltiplicato per il prezzo offerto e presentato secondo classifica SEUROP al momento dell'arrivo a destinazione;
7. Di riservarsi successivamente eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario dell'asta pubblica in relazione alla perdita conseguente al mancato ritiro, valutazione da effettuarsi a cura della società Green Gea;
8. Di nominare direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, il dipendente Luca Becuzzi, responsabile del servizio agro-zootecnico;
9. Di mantenere a sé la responsabilità del procedimento in oggetto e fino alla decorrenza dell'incarico di PO "Coordinamento attività generali";
10. Di dare mandato al servizio "Affari generali e Legali – Nulla osta edilizia" di comunicare il presente provvedimento ai interessati;
11. Di informare che, a norma dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente Parco, il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il RICORSO presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa RICORSO STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI